



Scuola dell'Infanzia paritaria "SAN GIORGIO"

Piazza San Giorgio n. 4 – Tarmassia 37063 Isola della Scala (VR)

Telefono e Fax: 045/7335101 - Cell. 320/0247236

e-mail: infanziasangiorgio.scuola@gmail.com

sito: www.scuolainfanziatarmassia.it

pec: scuolamaterna.s.giorgio@pec.fismverona.it

STATUTO DI ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1) E'costituita in Tarmassia di Isola della Scala (VERONA) l'associazione per la gestione della Scuola Materna San Giorgio.

Art. 2) La Scuola Materna si è sviluppata e dovrà svilupparsi come espressione di una Comunità:promotori,educatrici,genitori,collaboratori e popolazione che si sono assunti l'impegno di soddisfare un'esigenza sociale quale l'educazione.

La Scuola Materna ha quindi lo scopo di far sì che ogni bambino possa sviluppare le sue facoltà,il suo giudizio,la sua responsabilità morale,sociale e religiosa, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE) e del documento dell'Episcopato italiano del 1983 "La Scuola Cattolica,oggi, in Italia".

Art. 3) Saranno ammessi tutti i bambini in età da tre e i sei anni, salvo diverse disposizioni di Legge.

Art. 4) Saranno accolti i bimbi che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle Leggi. Potranno inoltre essere accolti quei bambini per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica a giudizio della direzione e su conforme parere del medico, concordando con le istituzioni adeguati strumenti di sostegno quando ciò si dovesse rendere necessario.

Art. 5) La forma giuridica assunta è quella di Associazione regolata dagli art. 36-38 del Codice Civile.

Per la Scuola potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità, nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle Leggi.

Art. 6) Ai bimbi ospiti della Scuola Materna è somministrata la refezione quotidiana con le modalità fissate dal Comitato di Gestione. A tal fine il Comitato di Gestione, nelle forme che riterrà opportune, solleciterà la collaborazione della Comunità Ecclesiale e della popolazione tutta, allo scopo di favorire la gestione della Scuola Materna.

Art. 7) La Scuola Materna trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte.

La Scuola Materna non persegue scopo di Lucro.

Art. 8) Nella Scuola Materna è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario.

Art. 9) Se l'edificio della Scuola Materna e' proprietà della Parrocchia, di una Congregazione religiosa o altro Ente sarà stipulato un contratto di comodato tra questa ed il Comitato di Gestione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10) Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Genitori, il Comitato di Gestione, il Presidente, il Segretario-Tesoriere.

ASSEMBLEA

Art. 11) L'Assemblea è costituita da:

- dai genitori dei bambini iscritti alla Scuola Materna; ogni nucleo familiare esprime un solo voto;
- dai membri del Comitato di Gestione;
- da un rappresentante del Personale Inserviente;
- da coloro che avendo effettuato oblazioni a favore dell'Associazione nella misura minima determinata dall'Assemblea, ne siano nominati soci dal Comitato di Gestione. La nomina non potrà avere durata superiore a tre anni.

Art. 12) La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni e per indegnità.

Essa verrà deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 13) L'Assemblea è convocata dal Comitato di Gestione almeno due volte all'anno, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascun membro, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno la metà dei suoi membri.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 14) L'Assemblea delibera:

- il bilancio preventivo e consuntivo;
- gli indirizzi e direttive generali dell'Associazione a norma di questo Statuto e delle finalità della Scuola, fissate all'art.2;
- le nomine, di sua competenza, dei componenti il nuovo Comitato di Gestione;
- le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto proposte dal Comitato di Gestione;
- tutto quant'altro a lei demandato per Legge o Statuto.

Art. 15) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i componenti la stessa Assemblea (vedi art.11).

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri membri dell'Assemblea: non è ammessa più di una delega.

Art. 16) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato, in mancanza dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea chiama a presiederla uno dei membri elettivi del Comitato di Gestione.

Il Segretario dell'Associazione funge da Segretario dell'Assemblea.

In caso di votazione, il Presidente nomina due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 17) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto.

COMITATO DI GESTIONE

Art. 18) Il Comitato di Gestione è composto da membri eletti e da membri di diritto.

Sono eletti dall'Assemblea:

- sei genitori, possibilmente di bimbi frequentanti la Scuola Materna.

Sono membri di diritto:

- il Parroco pro-tempore;
- un Rappresentante del Comune, eletto dal Consiglio Comunale, se questo soccorre annualmente alla gestione della Scuola con adeguato contributo;
- un rappresentante del Consiglio Pastorale parrocchiale che sia possibilmente genitore di bimbo frequentante la Scuola, eletto dallo stesso Consiglio.
- la Responsabile della Scuola;
- nel Comitato di Gestione non può essere eletto il personale alle dirette dipendenze della Scuola Materna. Ogni componente si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona.
- Art. 19) Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente.

Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi.

Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno quattro Consiglieri.

Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di Legge, a maggioranza semplice, purchè sia presente almeno la metà degli aventi diritto.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art.20) I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni.

Se durante il triennio viene a mancare, per qualsiasi causa, uno degli amministratori elettivi, il Comitato di Gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio.

Art.21) I componenti del Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

Art.22) In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente; in sua assenza ne fa le veci il Consigliere più anziano di carica, successivamente di età.

Art.23) Spetta al Comitato di Gestione:

- eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere;
- compilare i bilanci e conti da sottoporre al voto dell'Assemblea;
- il bilancio consuntivo si chiude al 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura;
- proporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto;
- provvedere alla gestione amministrativa;
- deliberare i regolamenti interni;
- deliberare le nomine del personale (dirigente, insegnante, di servizio), e stipulare contratti di lavoro e convenzioni con gli Istituti Religiosi;
- deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- regolare in genere gli affari che interessano la Scuola Materna.

Art. 24) E' facoltà di ogni componente del Comitato di Gestione visitare la Scuola, senza causare disturbo all'attività scolastica-didattica.

PRESIDENTE

Art. 25) Spetta al Presidente:

- rappresentare la Scuola Materna e stare in giudizio per l'Associazione;
- convocare le riunioni del Comitato;
- convocare e presiedere l'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle delibere;
- nominare il personale, previa delibera del Comitato;
- stipulare le convenzioni con altri Enti, previa delibera del Comitato;
- prendere, in caso d'urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità, chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato.

SEGRETARIO-TESORIERE

Art.26) Spetta al Segretario-Tesoriere:

- redigere i verbali dell'Assemblea e del Comitato di Gestione;
- diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- tenere la contabilità;
- emettere i mandati di pagamento, sottoscrivendoli unitamente al Presidente;
- tenere la cassa, preferibilmente a mezzo conto corrente bancario.

PERSONALE

Art.27) Le modalità di nomina e la pianta organica, i diritti, e le mansioni del personale e del Consiglio didattico sono fissati dal regolamento organico.

Dirigenti ed insegnanti saranno scelte fra persone di provata moralità.

Per tutto quanto riguarda i titoli d'idoneità del personale dirigente o insegnante e di servizio, nonché il metodo d'insegnamento, saranno osservate le disposizioni delle Leggi e dei regolamenti scolastici.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art.28) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

PROBIVIRI

Art. 29) Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, da nominarsi dall'Assemblea: essi giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di procedura.